

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Finanza di progetto

Procedura: aperta artt. 60 e 183, D.Lgs. 50/2016

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 2, D.Lgs. 50/2016

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DI UN IMPIANTO
PER LO "SFRUTTAMENTO ENERGETICO DEL GAS DA DISCARICA PRODOTTO DALLE DISCARICHE
DI NOVI LIGURE E TORTONA"**

CIG: 7376197652

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al p.to IV.3.4) del bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e la busta interna di cui alla lett. e), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) il plico di invio deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- c) il plico di invio deve recare all'esterno:
 - l'intestazione dell'offerente;
 - l'oggetto del procedimento di gara;
 - il termine di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- d) la busta interna di cui alla lett. e) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui alla precedente lett. b);
- e) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta interna, recante l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
 - BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA
 - BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

1.3 Recapito presso la Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli artt. 3, c. 1, lett. nnn), 29, c. 1, e 73, c. 2, D.Lgs 50/2016, è il seguente: <http://www.srtspa.it>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Denominazione ufficiale: SRT S.p.A. SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	
Indirizzo postale: Strada vecchia per Bosco Marengo s.n.	UFFICIO PROTOCOLLO

Città: Novi Ligure	CAP 15067	Provincia: AL
--------------------	--------------	---------------

b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lett. a), con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'art. 3, D.Lgs 261/1999; mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6, D.Lgs 261/1999;
- nella forma di auto prestazione, ai sensi dell'art.8, D.Lgs 261/1999;
- direttamente senza le formalità;

c) la consegna all'indirizzo di cui alla lett. a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.srtspa.it>

1.4 Definizioni Utilizzate

1.4.1 Definizioni generali:

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato.

1.4.2. Definizioni specifiche:

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) VALORE DELLA CONCESSIONE: ai sensi dell'art. 35 del Codice, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dalla Stazione appaltante quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi;
- d) VALORE DELL'INVESTIMENTO: il costo di realizzazione dell'intervento, comprensivo del costo di realizzazione dell'intervento, dei corrispettivi previsti per la progettazione definitiva, esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le prestazioni complementari e spese conglobate in fase di progetto, nonché dal costo operativo d'esercizio, al netto dell'IVA;
- e) COSTO ANNUO OPERATIVO DI ESERCIZIO: il costo di gestione dell'intervento, comprensivo degli oneri amministrativi, manutentivi e assicurativi, come stimati nel progetto di fattibilità in ragione di ciascun anno di durata del contratto.

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale.

1.5.2. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del

corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.5.3. Documentazione a base di gara

La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 19/06/2017, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice.

1.5.4. Operatori economici ammessi alla gara

1.5.5. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a presentare offerta, secondo quanto disposto dall'art. 183, c. 8, D.Lgs. 50/2016, solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, come precisamente indicati all'art. 95, D.P.R. 207/2010, anche associando o consorziando altri operatori economici, come definiti dagli artt. 45 e 46, D.Lgs. 50/2016:

a) imprese con identità individuale di cui all'art. 45, D.Lgs 50/2016, lett. a), b), c);

b) imprese con identità plurisoggettiva di cui all'art. 45, D.Lgs 50/2016, lett. d), e), e-bis), f), g), oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c. 8, D.Lgs. 50/2016;

c) operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, di cui all'art. 45, c. 1, D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione 112/2010.

1.5.6. Figure professionali presenti negli operatori economici:

Ai sensi dell'art. 79, c. 7, D.P.R. 207/2010, per realizzare i lavori oggetto del presente appalto è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo e quanto disposto dall'articolo 92, c. 6, D.P.R. 207/2010, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in 4 (quattro).

1.5.7. Divieto di partecipazione:

a) Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici che incorrono nei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;

b) ai sensi dell'articolo 48, c. 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 c.p.;

c) ai sensi dell'articolo 89, c. 7, del Codice, non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

d) ai sensi dell'art. 24, c. 7, del Codice gli affidatari dell'incarico di progettazione del progetto posto a base di gara, ovvero i soggetti da essi controllati, controllanti o collegati, non possono essere affidatari della concessione oggetto della presente procedura, nonché degli eventuali subappalti o cottimi. I divieti suddetti sono estesi ai dipendenti degli affidatari dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto - punto II.2 - del Bando di gara)

(tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)

- a) Il valore della concessione, stimato ai sensi dell'art. 167, D.Lgs. 50/2016, posto a base di gara ammonta a € **4.195.200,00**, IVA esclusa.
- b.1) Il costo di realizzazione dell'intervento è di € **3.040.000,00**, di cui
- € 2.798.800,00 per lavori;
 - € 91.200,00 per oo.ss.;
 - € 150.000,00 per costi della progettazione definitiva ed esecutiva, oltreché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazioni complementari e spese conglobate in fase di progetto.
- b.2) Il costo di realizzazione dell'intervento grava unicamente sul concessionario.
- c) Il costo operativo di gestione, comprensivo degli oneri amministrativi, manutentivi e assicurativi, come stimati nel progetto di fattibilità, per tutta la durata del contratto è di € 1.155.200
- d) Il corrispettivo è rappresentato unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto; non è previsto il versamento di un contributo o prezzo da parte della Stazione appaltante.
- e) L'esatta definizione degli importi dovrà comunque risultare dall'approfondimento progettuale e dal Piano Economico Finanziario offerto, in sede di gara, dal concorrente aggiudicatario.
- f) Non è imposto al concessionario l'affidamento di una percentuale minima dell'importo della concessione.

2.2) Classificazione dei lavori (punto III.2.3, lett. a), del bando di gara)

Categoria	Importo	Classifica
OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica	3.040.000,00	IV <i>(per importi fino a 2.582.000,00 + il 20%: 3.098.400,00)</i>

2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Per le prestazioni di cui al punto 2.1), lett. b.1) la durata massima è la seguente:

- progetto esecutivo: 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla positiva verifica dello stesso da parte dell'organo preposto, ex art. 26, c. 8-bis, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- esecuzione dei lavori: giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Dalla data del verbale di consegna e fino alla messa in esercizio dell'impianto il concessionario è comunque obbligato a garantire l'aspirazione e combustione in torcia del biogas prodotto dalle discariche;
- periodo massimo della concessione: 10 anni.

2.4 Opzioni: Non previste

2.5 Articolazione in lotti (punto II.1.8) del bando di gara)

L'appalto non è suddiviso in lotti, a causa della natura unitaria dell'intervento.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):

- a) Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici che incorrono nei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016.
- b) Ai sensi dell'art. 83, c. 3, D.Lgs. 50/2016, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

3.1.2. Capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa del concessionario

- a) Ai sensi dell'art. 95, c. 1, DPR n. 207/2010, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa:
- 1) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'investimento previsto per l'intervento (€

419.520,00);

2) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento (€ 209.760,00);

3) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento previsto per l'intervento (€ 209.760,00);

4) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'investimento previsto dall'intervento (€ 83.904,00).

b) Ai sensi dell'art. 95, c. 2, DPR n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti sopra, nn. 3) e 4), il concessionario può incrementare i requisiti ivi previsti, nn. 1) e 2), nella misura di 1,5 (uno virgola cinque) volte.

c) Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alla precedente lett. a) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alla predetta lett. a), nn. 1) e 2).

Note di chiarimento

L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta delle informazioni necessarie, con le seguenti precisazioni:

a) la distinta deve riportare, per ciascun servizio:

- l'individuazione del committente;

- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;

- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento;

- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante, nel caso il servizio sia stato svolto in raggruppamento temporaneo con terzi. Solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

- i requisiti sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

3.1.3 Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori.

1) idonea attestazione SOA, nei termini di seguito esplicitati:

Categoria	Importo	Classifica
OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica	3.040.000,00	IV <i>(per importi fino a 2.582.000,00 + il 20%: 3.098.400,00)</i>

- Non vi sono altre categorie scorporabili, generali o speciali, diverse dalla categoria prevalente.

- Gli eventuali subappalti saranno ammessi alle condizioni ai sensi dell'art. 174, D.Lgs. 50/2016;

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61, c. 2, D.P.R. 207/2010);

- i consorzi di cui agli articoli 45, c. 2, lett. c), e 46, c. 1, lett. f), del Codice, al fine della qualificazione per l'esecuzione dei lavori, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;

- per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori riferiti alla singola impresa, devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima indicata dall'art. 92, D.P.R. 207/2010;

- è fatta salva la facoltà di ricorrere all'avvalimento.

3.1.4. Requisiti di qualificazione per la progettazione.

- Identificazione delle opere ai fini della progettazione:

ID	Classe	Grado G	Importo	Breve declaratoria
IB	06	0,70	€ 3.040.000	Impianti di trattamento dei rifiuti

- Ai sensi dell'art. 79, c. 7, D.P.R. 207/2010, per realizzare i lavori oggetto del presente appalto è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo e quanto disposto dall'articolo 92, c. 6, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in 4 (quattro).

- Ai sensi dell'art. 92, c. 6, D.P.R. 207/2010, in assenza di adeguata qualificazione SOA per progettazione e costruzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) avvenuto espletamento servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv), D.Lgs. 50/2016, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate qui sopra, per un importo di almeno 1,5 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi;

2) avvenuto espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni qui sopra; la somma di non più di due lavori, per ciascuna classe e categoria, deve essere almeno 0,60 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi;

3) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 8 (almeno 2 volte il numero del personale tecnico necessario per l'espletamento del servizio stimato in 4).

- E' consentito avvalersi di progettisti nelle forme previste dall'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, da indicare in sede di domanda di partecipazione.

3.2 Offerenti in forma aggregata

3.2.1 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo.

Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.4.1 a 3.4.8;

- i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4;

b) è obbligatoria l'indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;

c) **CONCESSIONARIO.** Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alla precedente lett. a) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alla predetta lett. a), nn. 1) e 2).

d) **PER ESEGUIRE I LAVORI.** Nei raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori riferiti alla singola impresa, devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima indicata dall'art. 92, D.P.R. 207/2010;

e) **PER ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE.** Nei raggruppamenti temporanei il requisito di qualificazione per la progettazione di cui al precedente punto 3.1.4., n. 1) deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante e, in ogni caso, non inferiore al 40 per cento del totale. Il requisito di cui al precedente punto 3.1.4., n. 2) può essere posseduto da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici raggruppati;

Note di chiarimento

- Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri

operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.

- Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppati, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo, ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.

3.2.2 Reti di imprese e contratti di rete

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti punti 3.1.3. e 3.1.4. se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio, se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.4.1 a 3.4.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
 - per i requisiti di cui ai punti 3.1.1) , lett. b);
 - per i requisiti di cui al punto 3.1.2., lett. a), n. 2, Capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa del concessionario;
- b) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- c) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.4.1) a 3.4.8);
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- d) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera b) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 c.c. e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera b).

3.3. Documentazione da introdurre nel plico di invio, all'esterno delle Buste dell'Offerta (v.si punto 9.2 DGUE)

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico, all'esterno delle Buste dell'Offerta, è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra quelle di cui al punto 1.5.5;
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.4.3;
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.4.1 a 3.4.6;
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.4.7;
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.4.8;

b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa del concessionario, di cui al punto 3.1.2;
- il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, di cui al punto 3.1.3;
- il possesso dei requisiti di qualificazione per la progettazione, di cui al punto 3.1.4;

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2.

d) la documentazione comprende altresì la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC);

Per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

- a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
- b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.

1) La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

2) L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.

3) Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

3.4. Motivi di esclusione

3.4.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

- 1) *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
- 2) *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
- 3) *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
- 4) *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
- 5) *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- 6) *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.4.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del

2011.

3.4.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

- a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.4.1 e 3.4.2, nonché al successivo punto 3.4.5, lettera d) e lettera e), e al successivo punto 3.4.6, lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
- in caso di imprenditore o professionista singolo: il titolare;
 - in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
 - in caso di società semplice o di società in nome collettivo: tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013, costituite in società di persone diverse dalle società in accomandita semplice: tutti i soci;
 - in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013, costituite in società di capitali o di consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- b) per i motivi di cui al precedente punto 3.4.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3.4.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.4.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)

- 1) *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.3.4;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.4.4;*
 - *in caso di concordato con continuità aziendale già omologato, la partecipazione è ammessa salvo che la sentenza o il decreto di omologazione abbiano imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici*
- 2) *Quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti*

3.4.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi

dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)

1) *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*

2) *Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*

- è inferiore a 15;

- compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3) *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

3.4.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.4.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.4.8 Codice Etico

Dichiarazione di accettazione in caso di aggiudicazione, del Codice Etico di SRT disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

CAPO 4 – OFFERTA

4.1 Offerta tecnica (Peso complessivo 90)

(Busta dell'Offerta tecnica)

4.1.1. Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica, deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto IV.2.1), numeri da 1 a 7, del bando di gara, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

n.	Elementi	Pesi
1	Qualità, pregio tecnico e caratteristiche funzionali dell'impianto di recupero energetico	25
2	Qualità, pregio tecnico e caratteristiche funzionali dell'impianto di estrazione e trasporto del biogas;	25
3	Caratteristiche del servizio di gestione, controllo e manutenzione dell'impianto;	20
4	Certificazione ISO 14001/EMAS	5
5	Certificazione ISO 18001	5
6	Adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001	5
7	Contenuto della bozza di convenzione	5

A. La **BUSTA OFFERTA TECNICA** dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito riportato:

a) Il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010.

Gli elaborati facenti parte del progetto definitivo contenenti riferimenti di natura economica (Quadro economico, computo metrico estimativo, piano economico e finanziario) dovranno essere allegati alla Busta Offerta Economica;

b) una relazione metodologica che illustri ogni criterio di cui al capitolo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica";

c) una bozza di convenzione, sulla base di quella posta a base di gara, che specifichi le caratteristiche del servizio e della gestione, in modo congruente con quanto già illustrato nella relazione metodologica **(si precisa che in tale bozza di convenzione non dovranno essere riportati riferimenti a prezzi che possano rendere palese, direttamente o indirettamente i contenuti dell'offerta economica).**

B. Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica, gli elementi di valutazione devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell'offerente, possono avere, i seguenti contenuti:

1) quanto agli elementi numero 1 e 2:

- verranno desunti sia dal progetto definitivo che dalla relazione metodologica; in quest'ultimo documento si raccomanda di evidenziare in modo chiaro gli elementi utili alla valutazione degli elementi 1 e 2;

2) quanto all'elemento numero 3:

- verrà desunto dalla relazione metodologica; in quest'ultimo documento si raccomanda di evidenziare in modo chiaro gli elementi utili alla valutazione dell'elemento 3;

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano;

- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun aspetto che si intenda illustrare;

- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio può essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curriculari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego o di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente;

C. Nella **BUSTA OFFERTA TECNICA** può essere inoltre inserita la documentazione necessaria a provare il possesso di:

- Certificazione ISO 14001/EMAS (elemento 4) ;

- Certificazione ISO 18001 (elemento 5);

- Adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (elemento 6).

Il mancato possesso degli "elementi" sopra indicati ha valenza unicamente ai fini della mancata attribuzione del punteggio relativo, ma non costituisce causa di esclusione.

4.1.2 Condizioni dell'Offerta tecnica

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

1) Progetto definitivo:

- Dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dagli artt. 24-25-26-27-28-29-30-31-32 del d.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, se pertinenti con l'intervento in oggetto;

2) relazione metodologica:

- numero massimo di 30 (trenta) cartelle in formato A4; il numero delle cartelle, costituisce forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica;
- all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.2.

3) bozza di convenzione:

- la bozza di convenzione dovrà essere basata sul documento "ELEMENTI ESSENZIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO", parte del progetto di fattibilità, e contenere tutte le modifiche migliorative derivanti dalla proposta progettuale offerta.

b) dall'Offerta Tecnica **non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1;

c) l'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

d) in ogni caso tutte le prestazioni previste dal progetto di fattibilità dovranno essere garantite dall'operatore economico.

4.2) Offerta economica (peso complessivo 10)

(Busta offerta economica)

4.2.1) Oggetto e contenuto

a) Nella **BUSTA OFFERTA ECONOMICA** dovrà essere contenuta, a pena l'esclusione, l'**offerta economica**, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, utilizzando preferibilmente l'allegato messo a disposizione dalla S.A. **L'offerta economica è rappresentata dall'eventuale riconoscimento di un canone annuo a favore della Stazione Appaltante.**

b) La stessa deve essere altresì sottoscritta, pena l'esclusione, in calce e in originale dal titolare dell'operatore economico o dal legale rappresentante o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà.

c) Gli elaborati facenti parte del progetto definitivo contenenti riferimenti di natura economica (**Quadro economico, computo metrico estimativo, parte economica della bozza di convenzione**) dovranno essere contenuti nella BUSTA N. 3 (**OFFERTA ECONOMICA**).

d) L'offerta economica deve essere completa a pena d'esclusione, del **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO** ai sensi dell'art. 183, c. 9, D. Lgs. 50/2016, che fa parte integrante dell'offerta economica.

e) Il piano economico-finanziario deve essere redatto in modo tale da permettere di valutare la convenienza economica di un progetto di investimento e della sua capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. Il P.E.F. deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione, qualora il piano non abbia previsto l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi.

f) Si specifica che l'asseverazione del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 96, D.P.R. 207/2010: *"consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione"*.

L'attività di asseverazione rappresenta, pertanto, la verifica di coerenza della struttura economico-finanziaria dell'intervento.

g) La valutazione degli elementi economici e finanziari ai fini dell'asseverazione deve riguardare almeno i seguenti aspetti:

- durata prevista della concessione;
- struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

- costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

h) L'offerta economica, redatta sull'apposito modello predisposto dalla S.A., dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata. Con riferimento alle associazioni temporanee non ancora costituite, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

i) L'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente e dei costi della manodopera, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta.

j) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:

j.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;

j.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1 Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri da 1 a 7, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;

--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;

--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;

--- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche;

a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

1) quanto all'elemento numero 1:

le più pregiate, innovative e performanti soluzioni tecnologiche, con riferimento all'impianto di recupero energetico; le più apprezzabili soluzioni dell'intervento proposto in relazione al contesto e all'aspetto ambientale inteso come inserimento ambientale, anche come rapporto funzionale con il contesto ed in termini di rendimento energetico e di inquinamento; le scelte tecnologiche e realizzative in grado di garantire i maggiori livelli di sicurezza nei confronti degli operatori e dell'ambiente;

2) quanto all'elemento numero 2:

le più pregiate, innovative e performanti soluzioni tecnologiche, con riferimento all'impianto di estrazione e trasporto del biogas; le più apprezzabili soluzioni dell'intervento proposto in relazione al contesto e all'aspetto ambientale inteso come inserimento ambientale, anche come rapporto funzionale con il contesto ed in termini di rendimento energetico e di inquinamento; le scelte tecnologiche e realizzative in grado di garantire i maggiori livelli di sicurezza nei confronti degli operatori e dell'ambiente e di maggiore compatibilità con l'attività di gestione delle discariche;

3) quanto all'elemento numero 3:

le modalità con le quali si intendono affrontare e svolgere le diverse attività necessarie al regolare esercizio dell'impianto e i diversi adempimenti che le caratterizzano (ad esempio le misure atte a

garantire la reperibilità, la tempestività degli interventi, la disponibilità delle parti di ricambio, la massimizzazione delle effettive ore di funzionamento dell'impianto di recupero energetico, le modalità di manutenzione all'impianto di estrazione e trasporto del biogas, ecc...); le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i potenziali utenti, le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati; la più affidabile organizzazione dei servizi da svolgere, sotto il profilo delle migliori professionalità messe a disposizione e del loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni;

4) quanto agli elementi numero 4, 5 e 6:

i relativi punteggi saranno assegnati in maniera oggettiva: cinque punti per la presenza del requisito, zero punti per la sua assenza;

5) quanto all'elemento numero 7:

i contenuti e le clausole della bozza di convenzione in grado di garantire maggiormente la Stazione Appaltante; nel caso in cui sia proposta una convenzione priva di elementi migliorativi rispetto agli "ELEMENTI ESSENZIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO", parte del progetto di fattibilità, sarà assegnato un punteggio pari a zero;

b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:

--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;

--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;

c) a ciascun singolo elemento che compone gli elementi di valutazione n. 1, 2, 3 e 7, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

--- 6 in caso di preferenza massima,

--- 5 in caso di preferenza grande,

--- 4 in caso di preferenza media,

--- 3 in caso di preferenza piccola,

--- 2 in caso di preferenza minima;

--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;

se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

d) per ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le

offerte;

e) a ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto all'articolo 4.1.1;

f) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi degli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello); la predetta riparametrazione non rileva ai fini del calcolo dell'eventuale anomalia ai sensi del punto 6.6, lettera a);

g) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono.

5.1.2 Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) se l'Offerta tecnica, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente punto 5.1.1, lettera f), non ottiene un punteggio pari o superiore a 40 (sull'intero di 90) l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.

b) non è prevista alcuna riparametrazione finale dell'Offerta tecnica (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), intesa come operazione che porta a 90 punti l'Offerta tecnica migliore che non abbia raggiunto tale punteggio, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla eterogeneità dei singoli elementi di valutazione.

5.2 Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1 Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

a) l'elemento Prezzo di cui al punto 4.2.1) numero 8 del bando di gara, è costituito dall'importo del canone annuo offerto alla Stazione Appaltante, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1;

b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al canone offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (canone pari a zero);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i è il coefficiente del canone offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
 A_i è il canone offerto dal singolo concorrente;
 A_{max} è il massimo canone offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1) AMMISSIONE

6.1.1) Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio, di cui al punto 6.2;
- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al presente Disciplinare;

e) nei casi di cui alla lettera d), si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale, oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.1.2) Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al presente Disciplinare, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;

b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della Busta dell'Offerta tecnica e della Busta dell'Offerta economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;

c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3) Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) fermo restando le altre prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio stabilito nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;

- non consente l'individuazione degli offerenti;

- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

- non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;

- non contiene la Busta dell'Offerta tecnica o la Busta dell'Offerta economica oppure contiene l'Offerta economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;

- la cui Busta dell'Offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4) Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del presente Disciplinare di gara, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste delle offerte, gli offerenti:

- a) i cui plichi ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a), oppure lettera b);
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici;
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC o hanno effettuato un versamento insufficiente.

A tale scopo si precisa che:

- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio a condizione che si sia perfezionato il prerequisito fondamentale della registrazione presso i servizi informatici dell'ANAC prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, in applicazione dei principi ricavabili dalla Sentenza Tar Lazio (sezione III-bis) n. 11031 del 6 novembre 2017.

6.2) SOCCORSO ISTRUTTORIO

6.2.1) Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4), sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2), gli offerenti:

- a) che, in relazione a una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Disciplinare o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori e/o servizi da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il

consorziato esecutore per il quale concorrono;

- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1), in quanto pertinenti.

6.2.2) Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.1.4;

c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.3) CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE

6.3.1) Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);

b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

--- risultano falsi o mendaci;

--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;

e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2) Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4) GESTIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

6.4.1) Apertura della «Offerta tecnica»

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, in seduta pubblica, procede immediatamente all'apertura della busta dell'Offerta economica e provvede:

a) all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;

b) a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica;

c) dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2) Esame di merito della «Offerta tecnica»

Il seggio di gara:

a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dallo stesso seggio tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Disciplinare;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde», senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3) Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- d) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- f) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.

6.4.4) Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

Il seggio di gara, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

6.5) GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

6.5.1) Apertura della «Offerta economica»

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede immediatamente all'apertura della busta dell'Offerta economica e provvede:

- a) a verificare la presenza e l'idoneità del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO così come previsto al punto 4.2.1 del presente Disciplinare;
- b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dell'offerta;
- d) alla lettura, ad alta voce, della offerta economica, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- e) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente e dei costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2);
- h) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2) Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO o con piano difforme rispetto a quanto previsto al punto 4.2.1 del presente Disciplinare;
- b) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c) la cui l'indicazione del prezzo presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- e) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- f) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente e dei costi della manodopera, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice.

6.5.3) Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni che precedono, l'organo a ciò deputato procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo, secondo le regole stabilite nel presente Disciplinare.

6.5.4) Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni che precedono, l'organo a ciò deputato procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche, con il punteggio dell'Offerta Economica;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6) OFFERTE ANOMALE

Sono considerate anomale le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, prima della riparametrazione, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 8 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 72 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità indicate nel presente Disciplinare;
 - rimette gli atti al Responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anomale, ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.4); la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
- e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1) Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate. In particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui ai punti da 7.2.1) a 7.2.3), avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2) EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

7.2.1) Condizioni per la verifica delle offerte anomale

Quando ricorrono le condizioni per la verifica di congruità delle offerte anomale, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2) Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anomale, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anomale ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo punto 7.2.3);
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo a esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente se:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3) Contenuto delle giustificazioni:

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;

a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;

a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:

b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;

b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti dei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale.

c) Non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento;

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta.

d) Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);

- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;

- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

- imposte e tasse;

- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;

- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;

- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.4) utile d'impresa.

e) Con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica, come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

7.3) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

7.3.1) Proposta di aggiudicazione

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4), sempre che sia stata adeguatamente giustificata, nel caso sia individuata come anomala;

b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);

c) ai sensi del disposto di cui all'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2) Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1), la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;

c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;

d) la verifica può essere estesa anche a operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario. La mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3), lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;

- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4) AGGIUDICAZIONE

7.4.1) Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1), lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice.

7.4.2) Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto all' eventuale stipula della concessione.

Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a); pertanto non si terrà in alcun conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

7.4.3) Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

CAPO 8 - STIPULA DELLA CONCESSIONE

8.1) Condizioni e adempimenti per la stipula della concessione

La concessione non può essere stipulata prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante l'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- d) della conclusione, con esito positivo, del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dell'accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario, ex art. 183, comma 11, del Codice.

8.2) Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula della concessione e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a depositare presso la Stazione appaltante le seguenti cauzioni, preavvertendo che il loro mancato deposito può comportare la revoca dell'aggiudicazione e, in ogni caso, preclude la stipula della concessione:

b.1) Cauzione definitiva, ex art. 183, c. 13, D.Lgs. 50/2016. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

b.2) Cauzione di cui all'art. 183, c. 13, D.Lgs 50/2016: dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103, D.Lgs 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

b.3) Assicurazione del progettista: conformemente a quanto previsto dalla deliberazione A.N.A.C. 14/09/2016, "Linee Guida n. 1, Indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", il concessionario si impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

b.4) Polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, c. 7, D.lgs. 50/2016, a copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come di seguito specificato:

- danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;

- responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 103, c. 7, D.Lgs. 50/2016;

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

e) se l'aggiudicatario non stipula la concessione nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione della concessione, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1) Gestione della documentazione

9.1.1) Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare:

a) in forza dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

- (ai sensi del comma 1) sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

- (ai sensi del comma 2) in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti a eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;

c) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

9.1.2) Altre condizioni:

a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative a se medesimo;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

9.1.3) Imposta di bollo:

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972;

- applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sull'offerta;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura; tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2) DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

9.2.1) Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente, sia quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative, nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento, trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
- nell'ultimo riquadro: l'individuazione del lotto o dei lotti per i quali si partecipa e si presenta offerta.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.3.;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. subappalto ammesso per i lavori; vietato per gli incarichi professionali ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.4.1. a 3.4.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.4.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.3. Inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.4.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.4.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.4.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.4.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.4.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

- conflitti di interesse di cui al punto 3.4.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.4.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.4.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.4.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.4.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.4.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.4.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.4.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.4.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.4.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.4.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.4.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

--- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.4.8, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.2)

Sezione A. Idoneità:

--- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2, richiesti al punto 3.2.1, lettera a);

--- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.2.1, lettera b);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non richiesta.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.2.3):

--- al numero 1): totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici di cui al punto 3.2.3) numero 1);

--- al numero 2): somma di non più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi (cosiddetti «servizi di punta») di cui al punto 3.2.3) numero 2);

(l'individuazione di dettaglio dei lavori è riportata nell'appendice 6 del DGUE);

--- al numero 3): unità di personale tecnico utilizzato in precedenza;

--- al numero 4): professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; nell'ultima colonna la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni;

--- ai numeri 5) e 6): individuazione delle professionalità particolari richieste.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità: non richiesto.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

9.2.2) Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

--- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati; --- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 4 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere la loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorzio bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non richiesta.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

i lavori utili sono quelli per i quali i servizi sono stati svolti nel periodo temporale indicato; per il numero 2 (servizi di punta) il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna Classificazione di lavori) ed in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento; *(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti che possiede in proprio).*

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non siano replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.2.3, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numero 2); ogni operatore deve dichiarare i propri lavori.

9.3) Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1) Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:

- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o fax indicati dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali;
- d) nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni in qualunque modo compite, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2) Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.3:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 4 (quattro) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al punto 1.1) del bando di gara;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2) sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3).

9.3.3) Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.3.4) Sopralluogo in sito

Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante.

L'offerente deve comunque avere idonea conoscenza dei luoghi e può effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi, sotto la propria responsabilità, previo appuntamento con in RUP in caso di visita all'interno del sito di SRT; in ogni caso trova applicazione la disposizione di cui al punto 1.5.2).

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1) CONTROVERSIE

10.1.1) Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del D.Lgs n. 104/2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento ritenuto lesivo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs n. 104/2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2) Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dalla concessione, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3) Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, della stessa norma, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione dalla concessione ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dalla concessione ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, D.Lgs. n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia della concessione:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2) ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

10.2.1) Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il SRT S.p.A. nella persona dell'ing. Andrea Firpo;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3) Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e della successiva concessione:

- a) il Codice, di cui al D.Lgs. 50/2016;
- b) il regolamento, di cui al D.P.R. 207/2010;
- c) il DGUE, allegato del presente Disciplinare;
- d) convenzione gli elementi essenziali dello schema di contratto;

10.2.4) Divieti legali conseguenti all'aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice, alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico.

Le preclusioni e i divieti che precedono non si applicano se i soggetti interessati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di cui al presente procedimento non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori o se le condizioni di incompatibilità sono rimosse tempestivamente.

10.2.5) Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di limitare, ridurre o azzerare in tutto o in parte le prestazioni da affidare con la presente procedura di gara;
- c) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

10.2.6) Altre informazioni

- La nomina del Direttore Lavori e del C.S.E. rimane in capo al concessionario, mentre spetta alla S.A. la nomina dei collaudatori.
- Con riferimento all'art 184, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo lavori.
- La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di concessione.
- I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società si intendono realizzati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
- Il contratto di concessione stabilirà le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
- L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Novi Ligure, lì 05 Febbraio 2018

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Firpo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ezio Bailo